

RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, (8<sup>a</sup> risposta ai quesiti)

**ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.**

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
Quesito n. 78	Chiediamo quali sono gli attuali gestori per ciascun oggetto in gara	L'AQ è strutturato con l'individuazione di oggetti ( <i>ergo servizi</i> ) che non sono esattamente sovrapponibili agli attuali servizi in vigore. Peraltro la domanda non rileva ai fini della presentazione dell'offerta.
Quesito n. 79	In merito alla gara in oggetto si chiede se i posti delle Comunità Alloggio e/o degli appartamenti proposti debbano essere sempre a disposizione dell'ente appaltante	<p>Il servizio per il quale l'OE presenti offerta, si aggiudichi la gara e stipuli il presente AQ non deve intendersi ad uso esclusivo e riservato della SA, né l'aggiudicazione del presente AQ deve intendersi, per l'OE, come causa di impedimento all'attivazione/instaurazione di rapporti di fornitura con altri enti/soggetti committenti, diversi dalla SA, relativi al medesimo servizio aggiudicato.</p> <p>Purtuttavia, occorre tenere presente che la scelta della SA di indire la presente procedura di gara è stata determinata dall'obiettivo (ampiamente esplicitato in più punti del Capitolato Tecnico) di garantire che l'esecuzione dei servizi che ne sono Oggetti avvenga nel contesto attuativo della normativa nazionale e regionale con particolare riferimento al "Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011", approvato con DGR della Regione Emilia Romagna n. 313/2009, e alle "Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia budget di salute" approvate con DGR n. 1554/2015.</p> <p>L'attuazione di tale normativa prevede di disciplinare in maniera uniforme le prestazioni relative alla residenzialità e di promuovere progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria, coinvolgendo ed attivando anche le reti comunitarie di supporto rese disponibili sul territorio dai partner, al fine di favorire il miglior funzionamento personale e sociale dell'utente e la sua massima inclusione nel tessuto sociale di appartenenza.</p> <p>Inoltre, nella programmazione degli interventi in risposta ai bisogni terapeutico riabilitativi degli utenti è di sostanziale importanza applicare, quanto più possibile, il criterio di prossimità alla collettività in cui la persona vive: effettuare gli interventi nel territorio di appartenenza dell'Utente "favorisce la prossimità del servizio facilitando l'integrazione tra i diversi trattamenti" e "permette un miglior utilizzo delle reti naturali nel percorso terapeutico-riabilitativo, con conseguente valorizzazione degli strumenti tesi alla diminuzione dei livelli di dipendenza istituzionale".</p> <p>La stipula dell'AQ instaura fra le parti una corresponsabilizzazione rispetto al raggiungimento dei suddetti obiettivi, facendo insorgere nella SA la ragionevole aspettativa di</p>

		trovare negli OE aggiudicatari un rapporto di tipo innovativo, più orientato alla partnership che alla mera fornitura di un servizio.
Quesito n. 80	<p>Eventuali allegati che si ritenesse opportuno presentare per dettagliare in modo più articolato elementi descritti sinteticamente nella relazione tecnica, possono essere considerati aggiuntivi al n. massimo di 30 facciate previsto dal disciplinare?</p> <p>O le 30 facciate devono essere complessive e quindi comprendere eventuali allegati?</p> <p>Per essere chiari stiamo facendo riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curriculum delle cooperative/bilanci sociali</li> <li>- Carte dei servizi</li> <li>- Procedure di dettaglio sull'erogazione del servizio/sulla gestione delle risorse umane/ per la gestione dei farmaci/sulle emergenze cliniche, ambientali e operative.....</li> <li>- Diagrammi di flusso sul processo di erogazione dei servizi</li> <li>- Planimetrie</li> <li>- Lettere di partenariato con soggetti esterni</li> </ul>	Il numero massimo di pagine della relazione tecnica non comprende gli eventuali allegati alla relazione stessa
Quesito n. 81	Il consorzio partecipante alla gara in nome e per conto delle proprie associate (ex art. 45 lett b) e c) dlgs.50.2016), sull'oggetto 45, può indicare come esecutori due cooperative associate ed affiancarsi alle cooperative in qualità di esecutore, fornendo proprio personale da affiancare a quello delle due cooperative?	Sì
Quesito 82	La capacità ricettiva della struttura è definita in relazione all'autorizzazione al funzionamento per comunità alloggio per la salute mentale (Oggetti dall'1 al 25) o a quanti posti letto l'Operatore Economico decide di riservare all'Azienda USL della Romagna (Stazione Appaltante)?	Per capacità ricettiva deve intendersi il n. di posti letto per cui il servizio ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento. E' fatta salva la facoltà dell'OE di presentare offerta per una "quantità, espressa in giornate di occupazione posto" corrispondente ad un numero di posti inferiore alla capacità ricettiva, ma superiore al minimo necessario ad identificare la tipologia di servizio per cui si presenta offerta. Es: se si partecipa all'Oggetto 1 con un servizio "Comunità Alloggio per la Salute Mentale" autorizzato per 12 pl, cioè con capacità ricettiva di 12 pl, si può presentare offerta per soli 7 (e non meno) posti letto. Si ribadisce inoltre la risposta al quesito n. 79.
Quesito 83	Il "Personale: dotazione organica complessiva, qualifiche professionali, curriculum degli operatori impiegati nell'erogazione del servizio, funzioni, turnistica, descrizione della funzione di coordinamento, modalità di sostituzione del personale", indicato al n. 1 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, deve considerarsi incluso nelle 30 facciate della RELAZIONE TECNICA?"	Il numero massimo di pagine della relazione tecnica non comprende gli eventuali allegati alla relazione stessa

<p>Quesito 84</p>	<p>Come deve essere calcolata la cauzione provvisoria 1% suddivisa per oggetti indicata nell' allegato F al bando, qualora come OE, per gli oggetti dal n° 1 al n° 41, si intenda presentare in riferimento al medesimo oggetto di AQ offerta per più sedi operative.</p> <p>L'importo totale per oggetto a base d'asta indicato per i singoli oggetti e su cui calcolare la cauzione dell'1% va moltiplicato per il n° di sedi operative ?</p>	<p>Come precisato nell'avviso di rettifica pubblicato il 09.01.2018, per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, qualora gli OE intendano presentare offerta per due o più sedi operative riferite al medesimo oggetto di AQ, <b><u>l'offerta viene considerata unica</u></b> e con tale unica offerta l'O.E. concorre all'aggiudicazione dell'AQ ed alla propria qualificazione in graduatoria, anche ai fini del valore complessivo dei contratti applicativi che la S.A. potrà stipulare in relazione all'oggetto stesso, secondo quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara.</p> <p>Per quanto rileva ai fini della risposta al quesito in esame, in considerazione dell'unicità dell'offerta, la cauzione provvisoria non va moltiplicata per il numero delle sedi operative, ma presentata sulla base del valore dell'oggetto, così come indicato in allegato F.</p>
<p>Quesito n. 85</p>	<p>In merito alla procedura indetta dall'Ausi con CIG 721476653F, si richiede un chiarimento sull'art.15 AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.</p> <p>La garanzia definitiva richiesta al comma A dell'art.15 ai sensi dell'art 103 D.Lgs 50/2016 è da considerarsi sull'importo totale dell'oggetto base d'asta o solo su quello effettivamente sottoscritto dall'OE in seguito all'aggiudicazione?</p> <p>Quindi, se interpretiamo correttamente, l'OE che risulta il primo in graduatoria, avrà garantito il 40% del fabbisogno effettivo di giornate di occupazione del posto e dovrà presentare garanzia fideiussoria definitiva in percentuale su tale importo.</p> <p>E' corretta questa interpretazione?</p>	<p>Si conferma la risposta al precedente quesito n. 52</p>
<p>Quesito n. 86</p>	<p>Nel caso un OE si aggiudichi i LOTTI 1 e 11 con la medesima comunità alloggio sarà possibile la contemporanea presenza all'interno della struttura di tipologie di utenza di entrambi i Lotti? Oppure come sarà gestita l'eventuale transizione da un lotto all'altro?</p>	<p>L'eleggibilità di un utente per il servizio Comunità Alloggio del tipo di cui agli Oggetti dal n. 1 al n. 10 oppure per il servizio Comunità Alloggio del tipo di cui agli Oggetti dal n. 11 al n. 20 viene valutata in sede di definizione del PTRI. Se un OE partecipa con la stessa Comunità Alloggio ad entrambi i tipi di Oggetti significa che intende gestire entrambe le tipologie di servizio mediante una modulazione dell'offerta che consenta di garantire l'attuazione sia di PTRI a bassa intensità assistenziale h 24 sia di PTRI ad intensità di supporto variabile h 24. Può pertanto verificarsi la circostanza che all'interno della medesima sede operativa siano in trattamento utenti con PTRI riconducibili ad entrambe le suddette tipologie di Oggetti. A monte, la decisione di dare attuazione al PTRI di un utente nell'uno o nell'altro tipo (o prima in uno e poi nell'altro tipo) del servizio "Comunità Alloggio" presso la medesima sede operativa si concretizza mediante la stipula di Contratto Applicativo per la specifica tipologia di fornitura che si intende attivare in relazione al PTRI stesso.</p>
<p>Quesito n. 87</p>	<p>Si richiede chiarimento in merito all'art 6 del capitolato tecnico "Personale da impiegare nel servizio":</p> <p>1. nelle strutture autorizzate al</p>	<p>1. La normativa specifica che individua i requisiti di personale necessari e sufficienti nelle strutture autorizzate al funzionamento per i servizi di "Comunità Diurna per la Salute Mentale" e di</p>

	<p>funzionamento risulta sufficiente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica per l'autorizzazione art 5.2.1. requisiti del personale?</p> <p>2. con riferimento all'educatore professionale se è equiparabile al periodo di tirocinio/volontariato anche il servizio svolto in passato con regolare rapporto di lavoro.</p>	<p>“Comunità Alloggio per la Salute Mentale” è contenuta nell'Allegato 1 della DGR 1423/2015 che ha modificato ed integrato la Direttiva approvata con DGR 564/2000, compreso l'art. 5.2.1., citato nel quesito. La stessa DGR n. 1423/2015 dispone fra l'altro che “nel caso gli ospiti lo necessitino, su richiesta del servizio inviante il soggetto gestore assicura, anche quotidianamente, la presenza di altro personale, o un maggior numero di ore di assistenza”.</p> <p>2. Si conferma la risposta al precedente quesito n. 4 ossia che <i>“La verifica in ordine al possesso dei requisiti non attiene alla presente fase della procedura di gara, ma è demandata alla successiva fase di valutazione dei requisiti di accesso, che avrà luogo solo dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta”</i>.</p>
--	--	--